

FONDAZIONE CUSANI VISCONTI ONLUS
CHIGNOLO PO (PAVIA)



Statuto

INDICE

Preambolo storico pag. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Origine pag. 4
Art. 2 – Natura giuridica pag. 4
Art. 3 – Denominazione e sede pag. 4
Art. 4 – Scopo pag. 4
Art. 5 – Funzionamento dei servizi pag. 4
Art. 6 – Patrimonio pag. 4
Art. 7 – Mezzi finanziari pag. 5
Art. 8 – Ruolo del Comune pag. 5

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9 – Organi pag. 5

CAPO I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – Composizione e nomina pag. 5
Art. 11 – Durata pag. 5
Art. 12 – Decadenza pag. 6
Art. 13 – Funzioni pag. 6
Art. 14 – Adunanze e deliberazioni pag. 7
Art. 15 – Verbali pag. 7

CAPO II DEL PRESIDENTE

Art. 16 – Nomina e funzioni pag. 7
Art. 17 – Sostituzione pag. 7

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 – Ineleggibilità ed incompatibilità pag. 8
Art. 19 – Requisiti ed anzianità degli amministratori pag. 8
Art. 20 – Trattamento degli amministratori pag. 8

CAPO IV
DEL REVISORE DEI CONTI

Art. 21 – Nomina e durata in carica pag. 8

TITOLO III
AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Attribuzioni del Segretario pag. 8

Art. 23 – Personale pag. 9

Art. 24 – Gestione contabile pag. 9

Art. 25 – Servizio di tesoreria pag. 9

Art. 26 – Estinzione pag. 9

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 – Rinvio generale pag. 10

Art. 28 – Regolamenti pag. 10

Art. 29 – Primo Consiglio di amministrazione pag. 10

Art. 30 – Successione nei rapporti giuridici pag. 10

PREAMBOLO STORICO

La Casa Protetta "Anna Maria Cusani Visconti" trae la propria origine dalla fusione del "Ricovero di Mendicità Sant'Antonio da Padova" con il "Ricovero Cusani Visconti".

Un "Ricovero di Mendicità" per dodici fra vecchi e vecchie, inabili al lavoro, era nella disposizione testamentaria del Prevosto di Chignolo Po, Don Ambrogio Cucchiani. Alla sua morte (28 febbraio 1832) egli destinava il suo patrimonio, di circa un centinaio di migliaia di lire, alla fondazione di tale ricovero.

A tale disposizione non fu dato seguito, tanto che l'Opera Pia autonoma, i cui Amministratori perpetui erano i tre Parroci di Chignolo Po, Alberone, Caselle Badia, si dovette concentrare, a seguito dell'emanazione della legge 17 luglio 1890 N. 6972, nella locale Congregazione di Carità, con il vincolo che il Prevosto pro tempore di Chignolo Po, com'era stato Presidente dell'Opera Pia, così rimanesse membro perenne della Congregazione di Carità.

Tuttavia, l'esigenza che la comunità chignolese si dotasse di un ricovero per i propri vecchi inabili era fortemente sentita e si giunse quindi, per l'iniziativa di privati cittadini, alla fondazione del " Ricovero di Mendicità Sant'Antonio da Padova", eretto in Ente Morale con Regio Decreto 11 Ottobre 1905. Il 1° Novembre 1905 il fabbricato, eretto su terreno attiguo a quello dell'Asilo, accoglieva i suoi primi otto ospiti.

Fondato il Ricovero, fu possibile richiamare alla sua vera destinazione il lascito del Prevosto Cucchiani, mediante il concorso della Congregazione di Carità di Chignolo Po.

Pure ad un Ricovero per vecchi pensava la nobildonna Anna Maria Cusani Visconti, quando, con testamento olografo in data 24 maggio 1903, pubblicato con atto 8 Novembre 1904 a rogito del notaio Biraghi in Milano, destinò il proprio patrimonio alla fondazione di un Ricovero di mendicità, da denominarsi "Ricovero Cusani".

Poiché tali disposizioni testamentarie erano antecedenti alla costruzione del Ricovero di Chignolo, e peraltro non si erano potute conoscere che quando

il ricovero era già stato eretto, parve opportuno interpretare secondo equità il volere della benefattrice.

Ampie notizie sugli inizi sia della costruzione sia del suo concreto funzionamento si rintracciano nella speciale pubblicazione edita nel 1909 per celebrare il venticinquennio del sacerdozio del Parroco di Chignolo Po, don Giovanni Balbiani intitolata "Cenni storici su Chignolo Po e le sue principali opere di beneficenza".

La Fondazione Cusani venne quindi eretta con Decreto Luogotenenziale n. 366 del 12 febbraio 1919 in Ente Morale e con il medesimo atto (riportato in sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 1919) i due Istituti predetti vennero raggruppati sotto un'unica amministrazione, con la denominazione "Ricoveri Riuniti S. Antonio da Padova e Cusani Visconti".

L'amministrazione unica dei due Istituti – sorti, in origine, con personalità, patrimonio e scopi diversi – peraltro, dopo l'avvenuto raggruppamento, ha di fatto agito con un'unica personalità (fisica e giuridica) ed ha gestito il patrimonio complessivo dei due Enti, considerandolo unico, per il conseguimento dello stesso scopo e cioè quello di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza di vecchi ed inabili di ambo i sessi.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione concentrata rifletteva il carattere associativo originario del "Ricovero di mendicità Sant'Antonio da Padova" e risultava così articolato:

- *tre membri nominati a maggioranza relativa di voti dagli azionisti (questa la denominazione storica dei soci)*
- *i soci fondatori (che risultavano essere la marchesa Elisa Gusberti Cusani Confalonieri, il marchese Luigi Cusani Visconti juniore, il cav. ing. Antonio Gianzini, il Parroco pro tempore Don Giovanni Balbiani) o loro successori; ai successori però sarebbe spettato un unico rappresentante da loro eletto*
- *tre membri eletti dal Consiglio comunale, rieleggibili anche senza interruzione*
- *due membri, uno dei quali perpetuo, col nome Cusani Visconti (ossia appartenente alla Famiglia Cusani Visconti) e l'altro un Sacerdote del comune di Chignolo Po, a scelta del membro Cusani Visconti.*

A causa dell'eterogeneità delle designazioni testè riportate, subentrò negli anni '60 una fase di crisi, sfociata nella nomina di un Commissario Prefettizio. Questi, dichiarata l'impossibilità di reperire gli azionisti nonché gli eredi dei fondatori, e riscontrata, pure, una certa qual inattualità delle norme statutarie rimaste ferme nel tempo, dette mano ad un nuovo Statuto, definendo l'Ente risultante dalla fusione come Fondazione.

Quindi, con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1968, n. 864 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 1° agosto 1968), i due enti raggruppati furono fusi in un unico ente denominato semplicemente, anzi: troppo sbrigativamente, "Casa di Riposo".

Del nuovo Ente spiccava il carattere di fondazione, sicchè il suo Consiglio di amministrazione risultava ridotto a cinque membri, di cui, dal 1986, quattro nominati dal Consiglio comunale di Chignolo Po (uno dei quali in rappresentanza della minoranza) e di diritto il Parroco pro tempore del capoluogo di Chignolo Po.

Con successiva deliberazione consiliare in data 11 ottobre 2000, n. 64, lo Statuto fu adeguato alle intervenute trasformazioni sia nel campo socio-assistenziale sia, soprattutto, interne, con la riconversione in struttura protetta per anziani non autosufficienti, a prescindere dalla ormai superata gratuità per i residenti in Chignolo Po e nel circondario.

Il nuovo Statuto – che ripristinava nella denominazione il cognome della Fondatrice – fu approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia in data 19 novembre 2001, n. 27631

In vista del superamento delle IPAB delineata dall'articolo 10 della legge 18 novembre 2000, n. 328, il Consiglio di amministrazione si è orientato per la depubblicizzazione dell'Ente, come consentito dalla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Origine

1. L'Ente trae la sua origine dalla fusione delle due IPAB nell'unica IPAB "Casa Protetta Cusani Visconti", tutte menzionate nel preambolo storico ed è disciplinato dal presente Statuto.

Articolo 2 Natura giuridica e durata

1. Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia, i cui estremi sono riportati in appendice, l'Ente è ricondotto al regime giuridico di diritto privato, a' sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, assumendo natura di fondazione disciplinata dal codice civile.

2. L'Ente ha durata illimitata.

Articolo 3 Denominazione e sede

1. Con il presente Statuto, l'Ente assume la denominazione di FONDAZIONE CUSANI VISCONTI Onlus.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

2. L'Ente ha sede in Chignolo Po.

Articolo 4 Scopo

1. L'Ente ha lo scopo di assistere, mediante servizi (residenziali e non) all'uopo destinati, persone anziane non autosufficienti anche di grado lieve, prioritariamente originarie del Comune di Chignolo Po.

2. L'Ente persegue soltanto finalità di solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

3. L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, eccettuate le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 Funzionamento dei servizi

1. I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilità individuale nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

2. Il Consiglio di amministrazione determina, nel Regolamento di gestione, le modalità di funzionamento dei servizi e delle attività.

Articolo 6 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data ~~25 settembre 2003~~ *25 settembre 2003* approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IPAB trasformata con deliberazione n. ~~5.1.~~ *5.1.* del ~~11.05.03~~ *11.05.03*....., e successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di accrescimento patrimoniale;
- contributi a destinazione vincolata.

3. E' dovere degli amministratori di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 7
Mezzi finanziari

1. Tutte le risorse dell'Ente sono destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. I mezzi con cui l'Ente persegue i suoi fini provengono:

- a) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
- b) dall'utilizzazione diretta del proprio patrimonio e dalle relative rendite;
- c) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati
- d) da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.

Articolo 8
Ruolo del Comune

1. Il Comune di Chignolo Po, in coerenza col ruolo storicamente ricoperto, partecipa alla fondazione e, per consentire ad essa di svolgere la sua rilevante funzione sociale, concorre con mezzi, anche economici indicati in apposite convenzioni, alla vita dell'Ente.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 9
Organi

1. Sono organi dell'Ente:
- a) il Consiglio di amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Revisore dei conti.

CAPO I
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Articolo 10
Composizione e nomina

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri, quattro dei quali nominati dal Comune di Chignolo Po, assicurando la massima rappresentatività dell'assetto politico-culturale della Comunità.

2. E' membro di diritto il Parroco *pro tempore* di Chignolo Po o suo delegato.

Articolo 11
Durata

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dall'insediamento ed i suoi componenti elettivi possono essere confermati senza interruzione.

2. In caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate, tramite il Presidente del Consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci, a chi ebbe a compiere la nomina.

3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato,

il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.

4. La cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

5. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine dei membri elettivi; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro venti giorni dalla data di spirato quinquennio e la prima adunanza d'insediamento è presieduta dal componente anziano come definito dal successivo articolo 19, comma 3.

Articolo 12 Decadenza

1. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio non prima di venti giorni dalla data della formale contestazione delle assenze e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato, secondo le specifiche modalità previste nel regolamento.

Articolo 13 Funzioni

1. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

2. In particolare, il Consiglio, fra l'altro

- a) nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vice Presidente;
- b) nomina e revoca il Segretario;
- c) propone alla Regione le modificazioni statutarie;
- d) definisce le convenzioni con altri Enti e l'adesione a forme associative;
- e) nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente presso Enti, Consorzi, Aziende ed Associazioni;
- f) adotta i regolamenti interni;
- g) approva il piano previsionale dei conti ed il bilancio d'esercizio;
- h) determina la misura delle rette;
- i) assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
- j) autorizza la contrazione di mutui;
- k) dispone per acquisti, permuta, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili;
- l) cura, con la manutenzione ordinaria e straordinaria, il patrimonio;
- m) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente;
- n) decide su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente.

3. Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dal regolamento, ad uno o più Consiglieri speciali incarichi relativi a determinati settori di attività.

4. Il Consiglio, inoltre, può delegare le materie di cui alle precedenti lettere d (per la sola fase della definizione), i, n (per la manutenzione ordinaria), al Presidente e/o al Segretario.

Articolo 14 Adunanze e deliberazioni

1. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie: le prime seguiranno almeno una volta ogni tre mesi, le seconde quando

lo richieda il bisogno o per iniziativa del Presidente o dietro domanda sottoscritta da due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni.

2. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

3. Per le modificazioni dello Statuto occorre la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

5. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate nel regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna del Consesso.

Articolo 15 *Verbali*

1. I verbali delle sedute devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

2. L'Ente garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento per contemperare esigenze di trasparenza, tutela della riservatezza personale e difesa degli interessi dell'Ente.

CAPO II *DEL PRESIDENTE*

Articolo 16 *Nomina e funzioni*

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e viene nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta e subito dopo l'insediamento.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività, ed adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 17 *Sostituzione*

1. In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente, e subito dopo di lui.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.

CAPO III *DISPOSIZIONI COMUNI*

*Articolo 18**Ineleggibilità ed incompatibilità*

1. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli amministratori, si applicano le disposizioni stabilite in merito dalla normativa vigente.

*Articolo 19**Requisiti ed anzianità degli amministratori*

1. Possono essere nominati Consiglieri coloro che sono in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

2. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante la presentazione di analitico *curriculum* insieme con la candidatura.

3. Per anzianità, si intende l'appartenenza, anche non ininterrotta, al Consiglio; a parità di appartenenza, prevale l'età.

*Articolo 20**Trattamento degli amministratori*

1. Al Presidente spetta il rimborso delle spese forzose; il Consiglio di amministrazione gli può assegnare un'indennità di funzione, stabilendone annualmente la misura, comunque non superiore ad un terzo di quella spettante *ex lege* al Sindaco di Chignolo Po.

2. Le funzioni di Vice Presidente e Consigliere sono gratuite; è, peraltro, dovuto

il rimborso delle spese forzose derivanti dall'esercizio del mandato.

*CAPO IV**DEL REVISORE DEI CONTI**Articolo 21**Nomina e durata in carica*

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Comune di Chignolo Po, dura in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di amministrazione ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione da allegare al bilancio annuale d'esercizio.

3. Gli altri requisiti, in aggiunta all'iscrizione al Registro dei Revisori contabili, le modalità di nomina, l'eventuale compenso e la disciplina del funzionamento del Revisore sono disciplinati nel regolamento.

*TITOLO III**AVVERTENZE E NORME GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE**Articolo 22**Attribuzioni del Segretario*

1. Il Segretario, in conformità alle direttive impartite dal Presidente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

2. Condivide con gli amministratori le responsabilità per gli atti cui abbia partecipato ed è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 23
Personale

1. L'Ente si avvale di personale dipendente, i cui diritti, doveri, attribuzioni e sanzioni sono stabiliti nel contratto collettivo applicato nonché, eventualmente, in apposito regolamento.

Articolo 24
Gestione contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. L'Ente approva, entro il mese di dicembre, il piano previsionale dei conti per l'anno successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati secondo i principi contabili riguardanti le Onlus.
4. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità indicate nel precedente articolo 4, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti.
5. E' esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita dell'Ente, a meno che la stessa non sia imposta per legge.

Articolo 25
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria e cassa è affidato ad un Istituto di credito, previa regolazione con un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

2. I mandati di pagamento non costituiscono un titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario ovvero dei rispettivi vicari.

Articolo 26
Estinzione

1. In caso di sua estinzione per qualunque causa ed a seguito della sua liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto ad altri enti pubblici ovvero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto, che svolga, nell'ambito del comune di Chignolo Po attività analoghe a quelle previste dall'articolo 4 del presente statuto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

Articolo 27
Rinvio generale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del libro I del codice civile e della normativa in materia di Onlus.

Articolo 28
Regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio approva

- a) il regolamento di gestione dei servizi (articolo 5);
- b) il regolamento amministrativo (articoli 12-13-14-21);
- c) il regolamento per l'accesso agli atti (articolo 15).

2. Sino all'approvazione dei nuovi, si applicano i regolamenti vigenti presso l'IPAB trasformata, compatibilmente con la natura giuridica privata della Fondazione.

Articolo 29

Primo Consiglio di amministrazione

1. Il primo Consiglio di amministrazione è nominato entro un mese dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'atto di trasformazione dell'Ente in persona giuridica privata e del presente Statuto, e si insedia entro i successivi venti giorni.

Articolo 30

Successione nei rapporti giuridici

1. L'Ente mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con gli incaricati e gli appaltatori ed in generale i rapporti giuridici in corso con l'IPAB trasformata.

2. Il Consiglio di amministrazione dispone le misure necessarie per assicurare la continuità funzionale di tutti i servizi.